CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA

C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779
www.policoro.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE ESTERNO DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE, IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI ORDINARIE E SPECIALI CHE VEDE L'ENTE SIA QUALE SOGGETTO LEGITTIMATO ATTIVO CHE PASSIVO

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Policoro Settore Amministrativo piazza Aldo Moro n. 1- 75025

Responsabile della procedura di gara: Dirigente a.i. del 1° Settore

Tel. 0835/9019111
Fax: 0835/972114e
e mail: posta@policoro.gov.it
pec: protocollo@pec.policoro.gov.it

Art. 1 Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto il patrocinio legale esterno per la difesa dell'Ente nel contenzioso stragiudiziale e giudiziale, in materia di diritto civile dinanzi alle Giurisdizioni ordinarie e speciali che vede l'Ente sia quale soggetto legittimato attivo che passivo – CPV 79111000-5- servizi di consulenza giuridica. CIG 5742484FB1

Art. 2 Definizioni di riferimento - descrizione classificatoria ex CPV dei servizi oggetto dell'appalto - natura dell'appalto

2.1. Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:

a) per "Amministrazione", il Comune di Policoro quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione dell'appalto di servizi oggetto del presente capitolato;

b) per "appalto", il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e il professionista, avente per oggetto la fornitura di servizi oggetto del presente capitolato;

c) per "appaltatore", il professionista prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;

d) per "contratto", l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione ed il professionista prescelto come appaltatore;

e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

f) per "regolamento", il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, approvato con il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

g) per "Legge Professionale" il R.D. L. 27.11.33 n. 1578 così come modificato dal D.Lgs. 96/01 e sue succ. mod. ed integrazioni.

2.2. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all'appalto per il servizio di patrocinio legale patrocinio legale esterno per la difesa dell'Ente per il contenzioso stragiudiziale e giudiziale, in materia di diritto civile dinanzi alle Giurisdizioni ordinarie e speciali che vede l'Ente sia quale soggetto legittimato attivo che passivo

2.3. Le attività oggetto del presente appalto sono di seguito descritte e specificate, con riferimento ai sistemi di classificazione noti ed al CPV:

Attività/servizi	CPV	Note comparative
Patrocinio legale in materia di diritto civile dinanzi a tutte le Giurisdizioni che vede l'Ente sia quale soggetto legittimato attivo che passivo in supporto agli uffici comunali per tutto il contenzioso in sede stragiudiziale e giudiziale, dinanzi alle Giurisdizioni ordinarie e speciali in materia di diritto civile.	79111000-5 servizi di consulenza giuridica	Attività principale appalto

2.3.1. I servizi oggetto dell'appalto rientrano nella Cat. 21, compresa nell'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 3 Varianti progettuali

3.1 Gli offerenti possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell'appalto:

a. nel rispetto delle specifiche tecniche individuate nel Capitolato d'oneri e descrittivo come elementi e prestazioni essenziali;

b. per i soli profili previsti ed illustrati tra i criteri di aggiudicazione;

c. nel rispetto delle finalità essenziali dell'appalto, dichiarate nella relazione tecnico-illustrativa.

3.2 Le varianti progettuali devono essere evidenziate nella offerta tecnico-qualitativa, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l'offerente intende proporre in relazione alla gestione dell'appalto.

ART. 4 Durata dell'appalto

4.1 L'affidamento dell'incarico relativo al presente appalto di servizi ha la durata di anni 3 dalla stipulazione del relativo contratto.
4.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà, applicando in analogia quanto previsto dall'art. 57, comma 5 lett. b) del codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purchè tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto.
4.3 La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma 2 può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.
4.4. L'aggiudicatario prenderà in carico tutto il contenzioso pendente alla data di sottoscrizione del contratto, in capo agli uffici comunali, per il quale non sia stato incaricato altro professionista di difendere l'Ente, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, dinanzi alle Giurisdizioni civili ordinarie e speciali che vede l'Ente sia quale soggetto legittimato attivo che passivo, fino a definizione dello stesso, anche oltre la durata del biennio – CPV 79111000-5- Servizi di consulenza giuridica.

L'Amministrazione Comunale per cause di particolare rilievo e per comprovate esigenze di interesse pubblico può decidere di affiancare l'aggiudicatario con un ulteriore legale di comprovata esperienza in materia afferente la singola vertenza .

ART. 5- Corrispettivo

5.1. Il valore stimato delle prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata dello stesso ai sensi dell'art. 4, nonché dall'attività da svolgere, è determinato in €. 150.000,00 (anni 3) oltre CNP ed IVA, oltre le spese di giustizia se liquidate in sentenza dal giudice a favore dell'Ente, previo incasso delle stesse, a mezzo di procedura di recupero curata dallo stesso senza alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante.
5.2 Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate di importo pari ad 1/36 del totale, previa esibizione di regolare fattura.
5.3. Il valore complessivo, risultante dall'offerta del singolo appaltatore, costituisce il prezzo del contratto.
5.4. Si precisa che le somme previste devono intendersi come comprensive dell'intero compenso dovuto per le vertenze affidate e patrocinate sia per diritti che per onorari nel corso della durata dell'appalto.
5.5. Nessuna ulteriore somma, quindi è dovuta, ad eccezione delle spese borsuali documentate.

ART. 6 Luogo di esecuzione del servizio

6.1 L'appaltatore esegue i servizi previsti in relazione al presente appalto, con obbligo di presenza presso gli uffici comunali, nonché presso le competenti Autorità Giudiziarie e loro Uffici e Servizi.

ART. 7 Soggetti ai quali può essere affidato l'appalto

7.1 Sono ammessi a partecipare alla gara:

a) Liberi professionisti iscritti presso l'Albo di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del territorio nazionale;

b) Raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire dai soggetti di cui alla lettere a) del presente articolo;

d) Consorzi ordinari di professionisti di cui all' art. 2602 del codice civile, costituiti o da costituire tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 8 Requisiti di partecipazione

8.1 Il concorrente, a pena di esclusione, deve:

- ✓ essere in possesso della laurea in giurisprudenza;
- ✓ essere in possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- ✓ possedere l'iscrizione all'albo degli avvocati ordinario di un Consiglio dell'Ordine Italiano o nelle relative sezioni speciali da almeno dieci anni, in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati e in assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- ✓ non aver nessun tipo di contenzioso (messe in mora, citazioni etc.) nei confronti del Comune di Policoro in qualità di patrocinante, da almeno due anni antecedenti l'indizione della gara.

8.2 Per gli operatori economici diversi dai singoli professionisti è richiesto il requisito di iscrizione all'albo nazionale degli avvocati **da almeno dieci anni per tutti i componenti del consorzio, associazione** etc..

Art. 9 Requisiti di ordine generale e speciale
[rif.to art. 38, D.Lgs. n. 163/2006]

9.1 I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
9.2 In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare, a **pena di esclusione:**
a) che non si trovano in stato di fallimento, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione d tale situazione;
b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Pubblica Amministrazione, secondo motivata valutazione della stessa; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di Pubblica Amministrazione;
g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nei loro confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;
n) che non sussiste la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
o) che non si trovano rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile come soggetto o in qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
I concorrenti dovranno, inoltre, dichiarare di essere in regola con le norme di cui alla L. n. 383/2001 (Piani individuali di emersione).
9.3 In relazione alle dichiarazioni:
a) di cui al precedente punto 9.2. lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
b) di cui al precedente punto 9.2 lettera e), si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
c) di cui al precedente punto 9.2. lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
9.6. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
9.7 Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9.8 Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
9.9 Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
9.10 I soggetti che intendono partecipare alla gara utilizzano ai sensi dell'art. 74, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006 i modelli messi a disposizione dall'Amministrazione (allegati al presente disciplinare dal n. 1 al n. 5) o, quando impossibilitati, predispongono la dichiarazione seguendo le indicazioni del presente disciplinare:
in ogni caso devono rendere tutte le dichiarazioni richieste, a pena di esclusione, in quanto necessarie ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e della relativa capacità a contrattare, come previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 10 Requisiti di capacità tecnico-professionale
[rif. Art. 41, D. Lgs 163/2006]

10.1 Il concorrente, **a pena di esclusione,** deve aver prestato la propria attività, rendendo servizi analoghi, presso Enti Pubblici, per un periodo, anche non continuativo, di almeno due anni, resi sulla base di incarichi formalmente attribuiti o di contratti. A tale dichiarazione, che va inserita nel plico della documentazione amministrativa, **pena l'esclusione,** dovrà essere annesso l'elenco di tali servizi, dal quale deve risultare l'oggetto, i destinatari, e il periodo di esecuzione dei servizi stessi. In caso di professionisti associati verranno considerati i servizi svolti in via autonoma dai singoli professionisti medesimi.
10.2 I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.

ART. 11 Avvalimento dei requisiti di soggetto ausiliario

11.1 I concorrenti, singoli o raggruppati ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale , avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
11.2 Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altro professionista allega, **a pena di esclusione,** in ragione di quanto previsto dall'art. 49, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'altro professionista (allegato Modello B2a);
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte del professionista ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
d) una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (allegato Modello B2b);
e) una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui questo attesta che non partecipa alla gara in proprio (allegato Modello B2b);
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale il professionista ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
11.3 Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente ed escute la garanzia. L'Amministrazione trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 dello stesso Codice dei contratti pubblici.
11.4 Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.
11.5 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
11.6 Ogni concorrente può avvalersi di un solo professionista ausiliario per un solo requisito.
11.7 In relazione alla gara regolata da tale disciplinare non è consentito, a pena di esclusione in base a quanto stabilito dall'art. 49, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, che dello stesso professionista ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia il soggetto ausiliario che quella che si avvale dei requisiti.

11.8 L'incarico di patrocinio deve essere in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il mandato legale, che deve, pertanto, avere le capacità ai sensi della Legge Professionale per adempiere all'incarico ricevuto.

ART. 12 Partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati e di consorzi - Disposizioni

12.1.1 I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
12.1.2 E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dal successivo punto 12.2 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
12.1.3 In caso di fallimento di uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro operatore o subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

12.2. Raggruppamento temporaneo dei professionisti. Consorzi ordinari. Consorzi stabili. (artt. 35 e 37 D.Lgs. n. 163/2006 e D.Lgs 96/01)

12.2.1 Nell'offerta tecnico-qualitativa devono essere specificate le parti dell'appalto di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
12.2.2 I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
12.2.3 Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
12.2.4 Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fono all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
12.2.5 Nell'offerta devono essere specificate le parti dell'appalto di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
12.2.6 L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
12.2.7 E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e dei singoli consorziati. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del Codice Penale (Turbata libertà degli incanti).
12.2.8 E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
12.2.9 La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo alle singole imprese consorziate.
12.2.10 I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei devono possedere i requisiti di capacità tecnico professionale previsti dal presente disciplinare di gara nel loro complesso.

12.3 Divieto di subappalto

12.3. 1 In ragione della natura dell'appalto è fatto divieto espresso di subappalto.

ART. 13 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

13.1 L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

13.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

ART. 14 Criteri di valutazione delle offerte

14.1.1 L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), con riferimento:

a) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 10/100;
Si precisa che:
- le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n.163/06;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio finale, si procederà all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 77 comma 2 del R.D. n.827/1924.

b) alle caratteristiche qualitative e modalità di gestione del servizio, con attribuzione di un punteggio di max 60/100;

c) alla professionalità ed adeguatezza dell'offerta, con attribuzione di un punteggio max di 30/100.

14.1.2 I criteri relativi ad elementi tecnici e qualitativi, di cui ai punti b) e c), sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito dei 90/100 nel successivo punto 14.2.

14.1.3 In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base d'asta, esclusa iva e oneri previdenziali, individuata in € 150.000,00, oltre le spese di giustizia, se liquidate in sentenza e se recuperate con procedimento senza alcun onere aggiuntivo per l'ente, e le spese vive.

14.1.4 Alla valutazione delle offerte provvede una commissione giudicatrice, nominata dall'amministrazione appaltante con determinazione del responsabile del settore competente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 ed operante secondo quanto previsto dagli articoli 282 e 283 del D.P.R. n. 207/2010.

14.2. Criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte - modalità di attribuzione dei punteggi

14.2.1 La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo conto dei seguenti criteri e sub-criteri nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili come sono indicati nella sottoestesa tabella.

1.a CARATTERISTICHE QUALITATIVE E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO: MAX PUNTI 60		
CRITERI DI VALUTAZIONE	**SOTTOCRITERI**	**PUNTEGGIO max**
Rispondenza dell'offerta alle richieste del capitolato, sotto il profilo della completezza, precisione, coerenza ed efficacia ovvero caratteristiche qualitative e modalità di gestione del servizio **MAX PUNTI 10**	Adeguata individuazione degli elementi di contesto	5
	Corretta individuazione del fabbisogno da soddisfare con il servizio in affidamento	5
Completezza ed articolazione delle attività previste nell'offerta rispetto alle esigenze rappresentate nel capitolato **MAX PUNTI 35**	Profili organizzativi del servizio e modalità di gestione	10
	Servizi aggiuntivi e/o successivi offerti non previsti dal capitolato ma strettamente funzionali agli obiettivi contrattuali	10
	Proposte migliorative e/o integrative e maggiori prestazioni offerte, anche in relazione al n. di ore di presenza assicurate presso l'ente	15
Rispondenza delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l'erogazione del servizio **MAX PUNTI 15**	Capacità di interazione con l'amministrazione e con gli uffici	10
	Evidenza, tracciabilità e trasferibilità all'Amministrazione delle metodologie impiegate	5

1. PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA MAX PUNTI 30		
CRITERI DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERI	PUNTEGGIO max
Valutazione motivata curriculare diretta a stimare l'adeguatezza e la professionalità dell'offerta tenendo conto della esperienza professionale, dell'accertamento di attitudini specifiche richieste nonché dei servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto espletati **MAX PUNTI 20**	ESPERIENZA PROFESSIONALE	15
	ATTITUDINI E COMPETENZE SPECIFICHE	5
Formazione professionale in materia di contenzioso inerente la P.A. e afferente le materie oggetto dell'appalto MAX PUNTI 10	Per ogni corso di formazione da 8 a 16 ore	0,50
	Per ogni corso di formazione da 16 a 32 ore	1
	Per ogni corso di formazione superiore a 32 ore	1,50
	Per ogni pubblicazione	2
	Per ogni Specializzazione universitaria e/o dottorato di ricerca, e/o attività quale cultore in materia giuridica e/o master universitario	3

Nell'ipotesi di RTP o di Consorzi costituti o da costituire verrà valutato il curriculum professionale di tutti i componenti il Consorzio o RTP, fino ad un punteggio totale massimo di punti 20.

14.2.2. La commissione aggiudicatrice attribuisce i punteggi conseguenti alla valutazione dei suindicati criteri e sub-criteri secondo la seguente metodologia:

$C(a) = \Sigma n [Wi * V(a) i]$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da media massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'analisi dei criteri valutativi di tipo qualitativo è sviluppata considerando quali parametri valutativi:

a)(grado di) coerenza con le linee-chiave del servizio, esplicitate nel capitolato d'appalto;

b) (grado di) rispondenza con gli standard qualitativi del servizio e con i trend di miglioramento precisati nel capitolato prestazionale e descrittivo;

c) (grado di) efficacia dell'offerta del concorrente come risposta potenziale alle esigenze dei fruitori dell'appalto;

d) (grado di) incidenza dell'offerta del concorrente, in termini di miglioramento, sui processi organizzativi del servizio.

L'attribuzione dei coefficienti avviene secondo la valutazione discrezionale della Commissione, che effettuerà la sua valutazione considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi indicati. La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

Ciascun commissario formula la valutazione attribuendo un coefficiente.

Si calcola la media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta per ogni sub-criterio e criterio e si moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico, da riportare alla formula sopra rappresentata.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali il prezzo, attraverso la seguente formula:

V(a)i = Ra/Rmax

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell'offerta più conveniente

14.2.3. La commissione aggiudicatrice attribuisce un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dall'applicazione della formula illustrata al precedente punto 14.2.2.

Art. 15 Domanda di partecipazione alla gara

15.1. I professionisti interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa con relativa documentazione, nella quale dichiarano:

1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza;
4. dichiarazione di cittadinanza italiana o comunitaria;
5. codice fiscale e partita IVA;
6. sede legale dello studio;
7. indicazione del regime previdenziale (indicare istituto);
8. di essere in possesso della laurea in giurisprudenza;
9. di essere in possesso dell'abilitazione al patrocinio;
10. di possedere l'iscrizione all'albo ordinario degli avvocati di un Consiglio dell'Ordine Italiano da almeno dieci anni, di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati e in assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
11. il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti;
12. di non avere nessun tipo di contenzioso nei confronti del Comune di Policoro in qualità di patrocinante nei due anni precedenti dalla data di indizione della gara ;
13. di possedere copertura assicurativa per responsabilità professionale con un massimale non inferiore ad € 500.000,00;
14. l'indirizzo di posta certificata alla quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, e/o qualsiasi altra eventuale comunicazione;
15. il recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
16. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, secondo la seguente dicitura: "*il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente bando*";
17. l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute negli atti di gara;
18. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
19. di obbligarsi a svolgere personalmente l'attività oggetto di gara.

15.2. La domanda deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, in originale dal professionista, in caso di concorrente singolo, e, nel caso di concorrenti costituiti da più soggetti, la medesima deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l'associazione o consorzio.

Alla domanda dovranno essere allegati, **a pena di esclusione:**

- ✓ copia di un documento di identità in corso di validità.

15.3 Eventuale documentazione inerente la dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altro professionista, come meglio specificata nell'art. 11 del presente disciplinare di gara;

15.4 Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato a pena di esclusione, in base alla prescrizione prevista dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

15.5. Il plico contenente l'istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa correlata è contenuto, unitamente ai plichi contenenti la parte tecnico-qualitativa e la parte economica delle offerte (formati come di seguito specificato), in un plico complessivo, sul quale è riportata la dicitura: **"Gara d'appalto per il servizio di patrocinio legale esterno per la difesa dell'Ente nel**

contenzioso stragiudiziale e giudiziale, in materia di diritto civile" e contenente le indicazioni del mittente.

15.6 All'interno di tale plico dovranno essere inserite, **a pena di esclusione dalla gara**, tre distinte buste:

- **busta "A": "Documenti"**
- **busta "B": "Offerta Tecnico-Qualitativa"**
- **busta "C": "Offerta Economica"**

chiuse, sigillate, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Ciascuna delle tre buste, oltre all'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara, dovrà riportare, **a pena d'esclusione,** la dicitura del rispettivo contenuto (busta A "Documenti", busta B "Offerta Tecnica Qualitativa", busta C "Offerta Economica").

La busta "C" contenente l'offerta economica dovrà, **a pena di esclusione**, essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici. La busta "A" (documenti) e la busta "B" (offerta tecnico-qualitativa) non dovranno contenere alcun riferimento all'offerta economica ovvero ai valori economici offerti, **a pena l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Art. 16 Modalità e termini di presentazione e predisposizione delle offerte

16.1 Le offerte per l'appalto sono composte di una parte economica, rappresentativa della proposta di corrispettivo dell'appalto e di eventuali sue specificazioni, e da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun concorrente gli elementi caratterizzanti l'effettuazione del servizio e rilevanti per l'Amministrazione e da una parte contenente la documentazione amministrativa. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

16.2 Il concorrente dovrà inserire nella **busta "A"** (DOCUMENTI), i seguenti documenti, **a pena di esclusione**:

A. istanza di partecipazione alla gara, in competente bollo, secondo il modello A - allegato n. 1 al presente disciplinare di gara, corredata, **pena l'esclusione dalla gara,** di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
B. dichiarazione unica contenente tutte le dichiarazioni di cui all'art. 15 del presente disciplinare, secondo il Modello B3 – allegato n. 5 al presente disciplinare di gara;
C. dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs 163/2006, come richiamati nel precedente art. 9 (modello B1–allegato n. 2 al presente disciplinare);
D. cauzione provvisoria, in originale, conforme alle prescrizioni dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'offerta, pari **a € 500,00.**

La garanzia, a pena di esclusione, dovrà:
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. , a semplice richiesta scritta della S.A.;
- essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari della presente gara sarà svincolata dopo l'aggiudicazione definitiva, mentre al concorrente aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva.

E. ricevuta (in originale o copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) del versamento della somma di € 20,00, attualmente prevista per la fascia di importo della gara in oggetto avente Codice identificativo Gara (C.I.G.): 5742484FB1.
Tale contribuzione obbligatoria dovrà essere effettuata, a **pena d'esclusione dalla gara,** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, secondo quanto disposto dall'art. 1-commi 65/67 della L. 266/2005, dalla deliberazione della stessa Autorità in data 21.12.2011, articolo 2, e seguendo le modalità in vigore dal 1° gennaio 2012, pubblicate sul sito www.autoritalavoripubblici.it, a cui si rimanda.
In sintesi il pagamento del contributo a favore dell'Autorità dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
   - on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
     A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati "disponibile on line sul" Servizio di Riscossione";
   - In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; è attivata la voce " contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.
     La stazione appaltante procederà, se necessario, al controllo anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento";

F. in caso di ricorso al c.d. AVVALIMENTO: tutte le dichiarazioni e il contratto di avvalimento previsti dall'art. 11 del presente bando di gara.

16.3 Il concorrente dovrà inserire nella **busta "B"** (OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA) i seguenti documenti, **a pena di esclusione**:
L' Offerta tecnica, in originale, che dovrà consistere in una relazione illustrativa, esplicativa delle attività che saranno realizzate e della metodologia che si intende adottare per l'esecuzione del servizio.
In particolare l'offerta tecnica dovrà contenere :

a. Progetto sottoscritto in ogni sua parte dal professionista in cui deve rappresentare le modalità di svolgimento del servizio, le caratteristiche qualitative, l'esperienza maturata nel settore di riferimento, i profili organizzativi, l'esperienza maturata in vertenze coinvolgenti la pubblica amministrazione, l'aderenza delle esperienze e competenze professionali all'oggetto dell'appalto;
b. Specifico contesto funzionale di riferimento dell'offerta, i risultati ottenuti, eventuali proposte migliorative e servizi aggiuntivi, ed ulteriori elementi;
c. Esperienza e competenza professionale con riferimento all'area dei servizi legali sia in sede giudiziale che stragiudiziale ed il curriculum vitae et studiorum del concorrente da cui emerga chiaramente la formazione professionale in ambito giuridico e con riferimento ai servizi di patrocinio legale svolti per P.A.;

16.4 Atteso che tutti i concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara, i concorrenti sono invitati a dichiarare ai sensi di legge, in calce all'offerta tecnica, eventuali atti o informazioni per i quali vietano l'accesso, fornendo la relativa motivazione.

16.5 - Il concorrente dovrà inserire nella **busta "C"** (OFFERTA ECONOMICA), a **pena di esclusione**:

- dichiarazione, redatta in competente bollo, contenente l'indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo complessivo, al netto di IVA e CNP, che intende offrire per la fornitura del servizio con l'indicazione della percentuale di ribasso corrispondente alla proposta di corrispettivo.

16.5.1 In caso di discordanza fra l'offerta in cifre e quella in lettere prevarrà quella più favorevole per la Stazione Appaltante. La validità dell'Offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto.

16.5.2 La dichiarazione d'offerta, a pena esclusione, dovrà essere firmata in ogni pagina e, in calce, datata e sottoscritta dall'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma e deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

16.5.3 Si precisa inoltre che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione dalla gara:

- se mancante anche di una sola delle dichiarazioni prescritte;
- se parziale;
- se condizionata;
- se indeterminata.

16.5.4 Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;

b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto indetto da questa Stazione Appaltante.

16.6 Il plico contenente le buste A), B) e C), **pena l'esclusione dalla gara,** deve, ai fini del principio della segretezza, essere idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e deve pervenire entro e non oltre le ore **12,00** del **28.05.2014** all'ufficio protocollo indirizzato al Comune di Policoro – piazza A. Moro, 1, recapitato a mezzo posta raccomandata a.r., anche consegnato a mano con data certa in autoprestazione postale (art. 8-D.Lgs. 261/1999), oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnato a mano all'ufficio protocollo che ne rilascerà apposita ricevuta.

16.7 La mancanza, l'incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere A, B, C determina **l'esclusione dalla gara** del concorrente, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 1 bis del d.lgs. 163/2006.

Art. 17-Validità delle offerte

17.1 L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

17.2 L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma 17.1.

17.3. Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 17.1.

Art. 18 -Operazioni di gara

18.1 La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura dei plichi presentati dai partecipanti, procede alla verifica di eventuali incompatibilità.

18.2 La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte sarà effettuata dalla Commissione in una o più sedute riservate.

18.3 Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione giudicatrice procederà in un giorno che comunicherà ai concorrenti via telefax o mail con adeguato anticipo, in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le parti economiche delle offerte ed alla lettura delle stesse. In apertura di seduta il Presidente della Commissione dà lettura dei punteggi assegnati provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole parti tecnico-qualitative delle offerte. Successivamente egli procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e dà lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse.

18.4. Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.

18.5. La Commissione procede successivamente, sempre in seduta pubblica, alla composizione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché alla rilevazione delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'art. 284 e dal correlato art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 e dal successivo art. 20 del presente disciplinare di gara.

Art. 19- Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

[rif.to artt. 86 - 88, D.Lgs. n. 163/2006 - artt. 284 e 121, D.P.R. n. 207/2010]

19.1 Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito l'Amministrazione procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando il criterio di cui al successivo comma 2.

19.2 La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare.

19.3. Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice procede alla verifica delle stesse, secondo quanto previsto dal successivo comma 6, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero di un'eventuale commissione specializzata all'uopo costituita ai sensi dell'art. 88, comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici.

19.4. L'Amministrazione richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88 del D. Lgs. n. 163/2006, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

19.5 L'Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dagli artt. 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010 per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

19.6 L'Amministrazione o la commissione specializzata, se costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

19.7 Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

19.8. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

19.9 L'Amministrazione procede contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

19.10. All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara in base all'art. 88, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006 le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

20 Aggiudicazione provvisoria

[rif.to artt. 11 e 12, D.Lgs. n. 163/2006]

20.1 Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, il Presidente della Commissione giudicatrice dichiara in seduta pubblica l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

20.2 L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta approvazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla legge.

Art. 21 Aggiudicazione definitiva, controlli - esecuzione in via anticipata o d'urgenza

21.1 L'Amministrazione, per tramite del soggetto competente, e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.

21.2 L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 18.

21.3 L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.

21.4 In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l'Amministrazione appaltante può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.

21.5 L'Amministrazione procede, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, anche alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale dichiarati in sede di partecipazione alla gara, con riferimento all'aggiudicatario e all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

21.6 Qualora l'Amministrazione rilevi che l'aggiudicatario non risulta in possesso dei requisiti di ordine generale o di capacità dichiarati, procede in autotutela all'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti dello stesso ed all'adozione di nuovo provvedimento per l'aggiudicazione all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria di gara.

Art. 22 Stipulazione del contratto

22.1 L'Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione, come stabilito dall'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006.

22.2 L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

22.3 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 in rapporto al termine dilatorio, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;

b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa l'incorrere in prescrizioni e decadenze giudiziali.

22.4 La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto definitivamente aggiudicatario:

- della cauzione definitiva, costituita nei termini e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
- copertura assicurativa per responsabilità professionale e con un massimale non inferiore ad euro 500.000,00.
- della documentazione utile ai fini dell'accertamento previsto dalle norme antimafia;
- del deposito delle spese contrattuali.

Art. 23 Procedure di affidamento in caso risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario appaltatore

23.1 In caso di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

23.2 L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

23.3 In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, l'Amministrazione può procedere all'affidamento delle prestazioni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 163/2006 se l'importo delle prestazioni da completare è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto stesso, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici.

23.4 Qualora la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo delle prestazioni non superi l'importo delle soglie di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione può procedere all'affidamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 24 Responsabile del Procedimento

24.1 Il Responsabile del Procedimento di gara relativo al presente appalto è il Dirigente a.i. del 1° Settore.

24.2 Il Responsabile del Procedimento svolge, in relazione alla presente procedura, i compiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli artt. 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 25 Informazioni relative al procedimento di gara

25.1 I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'aggiudicazione del presente appalto possono chiedere informazioni e chiarimenti a: Settore Amministrativo piazza A. Moro, 1 tel. 0835/9019111, pec: protocollo@pec.policoro.gov.it e-mail: posta@policoro.gov.it, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nei giorni di martedì e di giovedì.

25.2 Il presente disciplinare di gara è impostato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 46, comma 1-bis e dall'art. 74, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, nelle more dell'approvazione dei bandi-tipo da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in base a quanto stabilito dall'art. 64, comma 4-bis dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 26 Comunicazione di avvenuta aggiudicazione – obblighi dei concorrenti.

26.1 La comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva del presente appalto, da effettuarsi nei confronti dei concorrenti, sarà inviata dall'Amministrazione entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

26.2 Ogni professionista concorrente alla gara deve indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, il domicilio eletto, nonché l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni. L'indicazione di tali elementi è obbligatoria a **pena di esclusione.**

Art. 27 Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003.

27.1 Il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

27.2 In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della

legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

27.3 I dati richiesti con la gara bando sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fine della scelta dei professionisti.

27.4 A conclusione dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, viene pubblicata la graduatoria finale nelle forme previste dalle norme vigenti.

27.5 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Policoro, piazza A. Moro,1.

Art. 28-Clausola finale

28.1 La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, nel Capitolato d'oneri, nel bando di gara e nel presente Disciplinare, unitamente ai relativi allegati.

28.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

Art. 29-Riservatezza delle informazioni

29.1 Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n.196/2003 ("legge sulla privacy").

29.2 In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nelle buste "A", "B", "C" vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

29.3 Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

29.4 Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

29.5 I dati inseriti nelle buste "A", "B", "C" potranno essere comunicati a:

· soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione ;

· altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n.241/1990.

29.6 Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla citata legge n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge n.

196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 30-Accesso agli atti

30.1 I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso da combinato disposto della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. Al tal riguardo i concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della presentazione dell'offerta, eventuali atti per i quali vietano l'accesso fornendo la relativa motivazione. La Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006.

Art. 31- Allegati

31.1 Costituiscono allegati del presente disciplinare di gara, ad esso funzionali:

- Allegato n. 1:modello A-istanza di partecipazione ;
- Allegato n. 2:modello B1-dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità;
- Allegato n. 3: modello B2a-dichiarazione di avvalimento dei requisiti;
- Allegato n. 4:modello B2b-dichirazione dell'impresa ausiliaria;
- Allegato n. 5:modello B3-dichiarazione unica;
- Allegato n. 6:modello offerta economica.

Policoro, li 08.05.2014

Il Dirigente a.i. del 1°Settore
dr. Ivano Vitale